

Allegato B alla deliberazione 11 dicembre 2009 - ARG/elt 191/09, sostituito dall'Allegato 1 alla ARG/elt 219/10, modificato e integrato dalla deliberazione 99/2012/R/EEL

SISTEMA INDENNITARIO PER L'ESERCENTE LA VENDITA USCENTE A CARICO DEL CLIENTE FINALE MOROSO

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente Allegato B, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV, all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 4/08 e all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 42/08, integrata dalle seguenti definizioni:

- **Gestore:** è il soggetto gestore del Sistema Indennitario;
- **Esercente la vendita entrante:** è l'esercente la maggior tutela o l'utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento e di trasporto è inserito a partire dal primo giorno del mese successivo rispetto alla richiesta di indennizzo il punto di prelievo oggetto della medesima richiesta;
- **Regolamento:** è il regolamento disciplinante le modalità di funzionamento del sistema indennitario. Tale regolamento, sino a diversa disposizione dell'Autorità, corrisponde alla disciplina semplificata di cui all'Allegato 3 della deliberazione ARG/elt 219/10.

Articolo 2

Oggetto del sistema indennitario

- 2.1 Il presente Allegato B definisce i criteri generali di un sistema che garantisca un indennizzo all'esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello *switching* per il servizio prestato.
- 2.2 L'esercente la vendita uscente può presentare richiesta di indennizzo, rispetto al credito di cui al comma 2.1 qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale alimentato in bassa tensione;
 - b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione di costituzione in

mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l'indennizzo di cui al comma 3.2;

- c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08;
- d) l'esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale;
- e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore;
- f) l'esercente la vendita abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati, nonché abbia provveduto a pagare gli indennizzi automatici previsti dalla deliberazione ARG/com 164/08, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti dalla medesima deliberazione;
- g) il valore dell'indennizzo di cui al comma 3.1 sia almeno pari al valore soglia di 10 (dieci) euro.

2.3 L'onere per l'indennizzo di cui all'articolo 3 è posto esclusivamente a carico del cliente finale soggetto passivo del credito rispetto al quale l'indennizzo è riconosciuto.

Articolo 3

Regolazione dell'indennizzo

- 3.1 Il valore dell'indennizzo da riconoscere all'esercente la vendita uscente è commisurato, per ciascun credito, alla stima della spesa di 2 (due) mesi di erogazione della fornitura del cliente finale nei cui confronti il credito è maturato. Tale valore comprende altresì l'eventuale valore del corrispettivo C^{MOR} fatturato al cliente finale e non riscosso.
- 3.2 L'impresa distributrice applica, per ciascun punto di prelievo, unitamente ai corrispettivi di distribuzione di cui alla parte II, titoli 2 e 4 del TIT, il corrispettivo C^{MOR} , fissato pari a:
 - a) il valore dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 3.1, per il punto di prelievo nella titolarità del cliente finale soggetto passivo del credito rispetto al quale l'indennizzo è riconosciuto;
 - b) 0,00 euro, in tutti gli altri casi.

Articolo 4

Criteri per l'operatività del sistema indennitario

- 4.1 L'esercente la vendita uscente presenta al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento, una richiesta contenente:
 - a) gli elementi necessari ad identificare il credito per cui richiede l'ammissione;

- b) il valore dell'indennizzo di cui al comma 3.1, unitamente agli elementi necessari ai fini del relativo calcolo;
 - c) gli elementi necessari ad identificare il cliente finale soggetto passivo del credito, unitamente al corrispondente punto di prelievo;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, relativamente al credito di cui alla lettera a), ricorrono le condizioni di cui al comma 2.2 lettere a), b), c), d), e) ed f); la dichiarazione è rilasciata dall'esercente la maggior tutela o il relativo venditore.
- 4.2 La richiesta di cui al comma 4.1 deve essere presentata nel periodo compreso fra 6 mesi e 12 mesi dalla data di effetto dello *switching* del punto di prelievo nella titolarità del cliente finale soggetto passivo del credito. Nel caso la richiesta di indennizzo è presentata relativamente ad un punto di prelievo precedentemente disattivato, i termini per la sua presentazione decorrono dalla data indicata dall'esercente la vendita uscente nella comunicazione della sopravvenuta risoluzione del contratto di vendita, ai sensi del comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 42/08, a partire dalla quale il punto di prelievo è rimosso dal contratto di trasporto e dispacciamento.
- 4.3 Il Gestore verifica, entro 2 giorni dal suo ricevimento, che la richiesta sia completa degli elementi di cui al comma 4.1, che sia stata presentata nei termini previsti al comma 4.2 e che ricorra la condizione di cui al comma 2.2, lettera g).
- 4.4 Qualora l'esito della verifica di cui al comma 4.3 sia positivo, il Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento, comunica all'esercente la vendita uscente che la richiesta di indennizzo è stata accettata, limitatamente al credito oggetto della richiesta e ne informa:
- a) l'esercente la vendita entrante;
 - b) l'impresa distributrice nel cui ambito territoriale è connesso il punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - c) la Cassa.
- 4.5 Nella comunicazione all'esercente le vendita entrante di cui al comma 4.4, lettera a), il Gestore indica:
- a) che il cliente finale titolare del punto di prelievo è moroso nei confronti di un esercente la vendita;
 - b) il valore del corrispettivo C^{MOR} da applicare al cliente finale, pari al valore dell'indennizzo indicato nella richiesta;
 - c) il termine a partire dal quale è prevista, ai sensi del comma 4.8bis, l'applicazione del corrispettivo C^{MOR} da parte dell'impresa distributrice di cui al comma 4.4, lettera b).
- 4.6 Nella comunicazione all'impresa distributrice di cui al comma 4.4, lettera b), il Gestore indica:
- a) gli elementi identificativi del punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - b) il valore del corrispettivo C^{MOR} da applicare, pari a quello indicato nella richiesta.

- 4.7 Nella comunicazione alla Cassa di cui al comma 4.4, lettera c), il Gestore indica:
- a) gli elementi necessari ad identificare l'esercente la vendita uscente, nonché gli estremi della richiesta di indennizzo;
 - b) il valore dell'indennizzo corrispondente alla richiesta;
 - c) gli elementi necessari ad identificare l'impresa distributrice di cui al comma 4.4, lettera b).
- 4.8 L'impresa distributrice di cui al comma 4.4, lettera b):
- a) applica all'esercente la vendita entrante in occasione della fatturazione immediatamente successiva, il corrispettivo C^{MOR} nel valore indicato dal Gestore;
 - b) versa alla Cassa gli importi di cui alla lettera a) secondo le modalità di cui all'articolo 5;
 - c) informa il Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento, degli adempimenti di cui alle precedenti lettere.
- 4.8bis. L'impresa distributrice applica il corrispettivo C^{MOR} decorsi 6 (sei) mesi dal primo giorno del mese successivo al termine indicato dal Regolamento in cui l'esercente la vendita uscente poteva presentare la richiesta di indennizzo che ha inviato, ai sensi del precedente comma 4.1.
- 4.9 La Cassa, successivamente alla comunicazione di cui al comma 4.7:
- a) corrisponde all'esercente la vendita uscente l'indennizzo indicato dal Gestore secondo le modalità di cui all'articolo 5;
 - b) informa il Gestore, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento, dell'adempimento di cui alla precedente lettera a).

Articolo 5

Termini e le modalità dei versamenti alla Cassa

- 5.1 Le imprese distributrici versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre e secondo le modalità dalla medesima definite, l'ammontare complessivo dei corrispettivi C^{MOR} applicati nel bimestre, evidenziando:
- a) gli estremi di ciascuna richiesta di indennizzo che concorre alla determinazione del suddetto ammontare complessivo;
 - b) l'ammontare del corrispettivo C^{MOR} relativo a ciascuna richiesta di indennizzo.
- 5.2 Il gettito di cui al comma 5.1 alimenta il Conto per il Sistema Indennitario.
- 5.3 Entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui al comma 5.1, la Cassa provvede alla quantificazione e al versamento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi C^{MOR} spettante a ciascun esercente la vendita. Tale ammontare corrisponde agli importi versati, per ciascun bimestre di riferimento, dall'impresa distributrice associati a ciascun esercente la vendita.

- 5.4 Il versamento di cui al comma 5.3 deve essere corredato da una apposita comunicazione in cui la Cassa evidenzia, per ciascun esercente la vendita:
- a) gli estremi di ciascuna richiesta di indennizzo che concorre alla determinazione del suddetto ammontare definitivo;
 - b) l'ammontare complessivo dei corrispettivi C^{MOR} relativo a ciascuna richiesta di indennizzo.
- 5.5 Nella medesima comunicazione di cui al comma 5.4 la Cassa evidenzia altresì l'ammontare relativo agli indennizzi associati a pratiche per le quali la richiesta di indennizzo risulta annullata ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 6

Gestione dei successivi pagamenti da parte del cliente

- 6.1 La richiesta di indennizzo è annullata qualora il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con l'esercente la vendita uscente.
- 6.2 A seguito del pagamento dell'intera posizione debitoria, l'esercente la vendita uscente è tenuto a comunicare al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento:
- a) l'annullamento della richiesta di indennizzo;
 - b) qualora la Cassa abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo, di aver riscosso l'indennizzo;
 - c) qualora la Cassa non abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo, di non aver riscosso l'indennizzo.
- 6.3 Nel caso di cui al comma 6.2, lettera b), l'esercente la vendita uscente è tenuto, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuto accertamento del pagamento da parte del cliente finale, a:
- a) restituire il valore dell'indennizzo al cliente finale;
 - b) comunicare la restituzione al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
- 6.4 Nel caso di cui al 6.2, lettera c), il Gestore è tenuto a comunicare l'annullamento della richiesta di indennizzo alla Cassa, all'impresa distributrice e all'esercente la vendita entrante.
- 6.5 Le comunicazioni di cui al comma 6.4 devono avvenire entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta di annullamento di cui al precedente comma 6.2 lettera a) e nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
- 6.6 Successivamente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.4, l'impresa distributrice:
- a) qualora abbia già applicato il corrispettivo C^{MOR} all'esercente la vendita entrante, storna tale corrispettivo nella prima fattura utile;

- b) qualora non abbia ancora applicato il corrispettivo C^{MOR} all'esercente la vendita entrante, ne sospende l'applicazione;
 - c) informa il Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento, degli adempimenti di cui alle precedenti lettere.
- 6.7 Successivamente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.4, la Cassa:
- a) restituisce all'impresa distributrice il corrispettivo C^{MOR} secondo termini e modalità stabilite dalla medesima Cassa;
 - b) comunica la restituzione al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
- 6.8 Successivamente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.4, l'esercente la vendita entrante:
- a) qualora abbia già applicato il corrispettivo C^{MOR} al cliente finale, storna tale corrispettivo nella prima fattura utile;
 - b) qualora non abbia ancora applicato il corrispettivo C^{MOR} al cliente finale ne sospende l'applicazione.

Articolo 7

Regolamento del sistema indennitario

- 7.1 Le modalità di funzionamento del Sistema Indennitario vengono disciplinate dal Regolamento. Il Regolamento può essere modificato e aggiornato secondo le modalità contenute nel presente articolo.
- 7.2 Il Gestore, sulla base di indicazioni formulate dai soggetti interessati o su richiesta della Direzione Mercati dell'Autorità, sottopone alla Direzione Mercati le proposte di modifica del Regolamento, unitamente ad una relazione tecnica che illustri le motivazioni poste alla base delle soluzioni proposte.
- 7.3 Decorsi 60 giorni dalla presentazione delle proposte di cui al comma 7.2, il Gestore pubblica nel sito *internet* per la consultazione dei soggetti interessati, le proposte di modifica e aggiornamento del Regolamento. Le proposte di modifica e aggiornamento del Regolamento pubblicate recepiscono le eventuali osservazioni fatte dalla Direzione Mercati dell'Autorità.
- 7.4 Il Gestore, in esito alla consultazione dei soggetti interessati, sottopone all'Autorità per l'approvazione il Regolamento aggiornato e modificato, unitamente a:
- a) una sintesi delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione;
 - b) le principali esigenze emerse dalla consultazione, evidenziando quelle che il Gestore ha ritenuto di non considerare, con le motivazioni correlate.
- 7.5 Il Regolamento aggiornato è approvato e pubblicato nel sito *internet* dell'Autorità ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Articolo 8

Disposizioni transitorie per il funzionamento semplificato del sistema indennitario

- 8.1 Fino alla piena operatività del SII valgono le disposizioni transitorie di cui al comma 8.2 e 8.3.
- 8.2 La richiesta di indennizzo, in luogo a quanto previsto ai sensi del comma 4.1, deve riportare:
 - a) gli elementi necessari ad identificare il cliente finale soggetto passivo del Credito;
 - b) il valore del Credito;
 - c) il valore dell'indennizzo.
- 8.3 In luogo al comma 4.3, il Gestore verifica, entro 7 giorni dal suo ricevimento, che la richiesta sia completa degli elementi di cui al comma 8.2
- 8.4 Per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2011 e la piena operatività del Sistema Informatico Integrato l'esercente la vendita entrante è identificato, secondo i tempi e le modalità previste nel Regolamento, dall'impresa distributrice cui risulta connesso il punto di prelievo del cliente finale oggetto passivo del credito.